



Comune di POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

COPIA

N°2
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022
---------	--

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore **19:30**, nell'aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in seduta Pubblica D'urgenza di Prima convocazione.

Presiede la seduta Garuti Daniele in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Veronese Dr. Pietro avente anche funzioni verbalizzanti.

Effettuato l'appello da parte del Segretario risultano presenti, all'inizio della seduta, i seguenti consiglieri:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Garuti Daniele	Presente	Vecchietti Ruggero	Presente in videoconferenza
Bergami Andrea	Presente	Querzoli Luciana	Assente
Fini Serena	Presente	Malaguti Giuseppe	Presente in videoconferenza
Cavallo Francesco	Presente	Bergami Francesca	Presente in videoconferenza
Garani Alessia	Assente	Sabattini Virna	Presente in videoconferenza
Zanella Paola	Presente	Cesari Monica	Presente in videoconferenza
Buriani Anna	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta l'assessore esterno:

Brunello Pier Giorgio	Presente
-----------------------	----------

Vengono nominati i seguenti scrutatori:

Vecchietti Ruggero

Sabattini Virna

Cesari Monica

OGGETTO	APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 46 del 28/12/2022 con la quale è stato approvato il DUP per il triennio 2023-2025;

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 47 del 28/12/2022 avente per oggetto: Approvazione bilancio di previsione finanziario triennio 2023-2025 e relativi allegati;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazione tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it

ACCERTATO che diversamente da quanto previsto per l'annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale.

VISTO che la cancellazione delle cartelle fino a 1.000 euro impatta in definitiva sui crediti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015 da parte del Comune limitatamente alle quote accessorie (sanzioni e interessi) e con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione al codice della strada, l'abbattimento riguarda gli interessi e le maggiorazioni semestrali di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/1981, restando inoltre dovute le somme relative a rimborsi di notifica e procedure esecutive.

EVIDENZIATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti

della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.

DATO ATTO pertanto che si tratta di un annullamento automatico di tipo **parziale**, riferito alle somme dovute a titolo di:

- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973),

e che questo non riguarda invece le somme dovute a titolo di:

- capitale;
- rimborso spese per procedure esecutive;
- diritti di notifica.

PRECISATO che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 al 2015 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n° 197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'Agente Nazionale della Riscossione e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97.

PRESO ATTO che sono state comunicate dall'Agente della Riscossione le modalità per comunicare l'eventuale provvedimento di non applicazione da parte degli enti interessati dal provvedimento di "Stralcio" dei debiti fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 (Legge n. 197/2022).

VISTO che la "Comunicazione" di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'art. 1 commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022 deve essere effettuata trasmettendo ad AdER, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it:

1. il "modulo - pdf" compilato in tutte le sue parti assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella "Enti Creditori Beneficiari" firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore. (Per il comune di Poggio Renatico: 03465.PDF);
2. copia del provvedimento adottato.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento

della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

- DATO ATTO

- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che il Comune di Poggio Renatico presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- che la scelta eventuale dell'ente di annullare tutti i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, alla data del 31 gennaio 2023, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 obbligherebbe il Comune ad adeguare le proprie scritture contabili in ossequio ai principi armonizzati vigenti deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento di titoli esecutivi non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto;
- che la suddetta misura impatterebbe negativamente sul risultato di amministrazione e sugli equilibri di bilancio in parte compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell'art. 1 della legge. 197/2022;

RITENUTA non conveniente la procedura automatica di annullamento parziale dei carichi di ruolo disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per i potenziali effetti negativi sulle finanze dell'ente che potrebbe produrre la misura di stralcio.

RITENUTO pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197;

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie

RICHIAMATO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 40, in data 29/11/2022;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria.

UDITI gli interventi come da verbale allegato;

A seguito di votazione palese, resa per alzata di mano, avente il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: 11 (undici)

Voti favorevoli: 11 (undici)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

1. DI APPROVARE diniego allo stralcio parziale previsto dall'art. 1, commi 227-229, della Legge n. 197/2022;
2. DI NON APPLICARE pertanto ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
3. DI COMUNICARE all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC: **comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it** , il presente provvedimento con unito il "[modulo - pdf](#)" compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella "[Enti Creditori Beneficiari](#)" rinominato e firmato digitalmente;
4. DI DARE NOTIZIA sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
5. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Con successiva e separata votazione palese, resa per alzata di mano, avente il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: 11 (undici)

Voti favorevoli: 11 (undici)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: 0 (zero)

la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere, in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2).

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
F.to Garuti Daniele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale
F.to Veronese Dr. Pietro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1,
COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-01-23

Il Responsabile del servizio
F.to Bonifazzi Dr.ssa Daniela

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-01-23

Il Responsabile del servizio
F.to Rizzioli Geom. Gianni

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

Regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-01-23

Il Responsabile del servizio
F.to Bonifazzi Dr.ssa Daniela

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 26-01-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1,
COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 75.

COMUNE DI POGGIO RENATICO li
30-01-2023

F.to Il Responsabile di Segreteria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 26-01-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1,
COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

F.to Il Responsabile di Segreteria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa